



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINAZIONE N. 5

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs 18/4/2016 n. 50 per l'adesione alla "Convenzione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 – Lotto 5 (CIG: 7134285639)" per le sedi del TAR per il Veneto, con decorrenza dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019

C.I.G:Z4921CB0C3

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro";

VISTA la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020", pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice all'Amministrazione Digitale";

VISTA la Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 "Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 "Principi in materia di trasparenza";

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione dell'11 maggio 2016, recante "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50”;

VISTA la comunicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione in data 12 febbraio 2016, in tema di procedure di spesa;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, “Contratti sotto soglia”;

VISTO l’art. 52 comma 1, del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, recante “Regole applicabili alle comunicazioni”;

VISTO l’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTA la determinazione n. 20 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 18/4/2016 n. 50 per l’adesione alla “convenzione CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14^ Edizione ID 1747 – (Lotto 4 CIG 6650255C06)” per le sedi del TAR per il Veneto”* con cui si determinava di aderire alla convenzione per il servizio di fornitura di energia elettrica, “Energia Elettrica 14^ edizione ID 1747 – (Lotto 4 CIG 6650255C06) - stipulata tra Consip S.p.a. e la ditta **Gala S.p.A.**, per il periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 per la spesa presunta di euro 35.000,00;

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 3658811 del 9 maggio 2017 per la fornitura di energia elettrica in adesione alla convenzione Consip “Lotto 4 – Veneto, Friuli Venezia Giulia a favore della ditta Gala S.p.a. per il quantitativo di kWh 155600;

VISTA la comunicazione di Gala S.p.a del 9 maggio 2017 che ha accettato l’ordine di acquisto di fornitura di energia elettrica;

VISTA, altresì, la comunicazione di Gala S.p.a. del 3 luglio 2017 che comunicava quanto segue: *“Con la presente Vi informiamo che, a causa di un contenzioso con il Distributore locale, le richieste di switching, debitamente presentate dalla scrivente con decorrenza 1/07/2017, sono state annullate...omissis...”*

PRESO ATTO che si è dovuto tener in conto della necessità, nelle more della definizione del contenzioso richiamato, di garantire in continuità il servizio di fornitura di energia elettrica senza interruzioni per gli immobili del TAR del Veneto con nota pec ns.prot. 1883/2017 del 13 luglio 2017 veniva richiesto alla ditta Dolomiti Energia S.p.a., fornitore di energia elettrica fino al 30 giugno 2017, la prosecuzione del servizio di fornitura di energia elettrica agli stessi prezzi patti e condizioni della Convenzione Consip – Energia Elettrica 13, fino al 31 agosto 2017 e contestualmente veniva richiesto di conoscere eventuali altre condizioni applicate per la prosecuzione del servizio dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017;

VISTA la nota inviata da Dolomiti Energia S.p.a. il 14 luglio 2017, acquisita agli atti con prot. 1896 del 14 luglio 2017, che comunicava *“le condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica in Convenzione Consip saranno garantite fino al 31 agosto 2017”* nonché le condizioni contrattuali per la prosecuzione della fornitura di energia elettrica dal 1 settembre 2017, agli atti;

VISTO, inoltre, la comunicazione sul portale Acquistinrete.it del 17 luglio 2017 avente ad oggetto: *“Convenzione Energia Elettrica 13 e14 – Informazione alle Amministrazioni”* con cui veniva comunicato che la Consip ha risolto le Convenzioni Energia Elettrica 13 (lotti 5 e 6) e Energia Elettrica14 (lotti 1 – 4 – 6) stipulati con la Gala S.p.a. ed informava inoltre di aver avviato la pratica amministrativa per

l'interpello selettivo al fine di individuare, nell'ambito delle originarie procedure di gara, un fornitore che subentri agli obblighi convenzionali assunti da Gala Spa;

RICHIAMATA, pertanto, la determinazione a contrarre n. 35 del 21 luglio 2017 con la quale si è determinato, per le motivazioni più sopra richiamate ed esposte in narrativa, di proseguire la fornitura di energia elettrica con la Società Dolomiti Energia S.p.A per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 agli stessi patti e condizioni della Convenzione Consip – Energia Elettrica 13 nonché la prosecuzione del servizio di cui trattasi per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31.12.2017 alle condizioni proposte nella nota pec del 14 luglio 2017 acquisita al prot. n. 1896;

VISTO il contratto per adesione sottoscritto in data 21 luglio 2017, **CIG ZC01F627FC**;

VISTE, altresì le note pec prot. 2805 del 9 novembre 2017 e prot. 2945 del 23 novembre 2017 inviate alla società Dolomiti Energia S.p.a. con cui veniva richiesto, in vista della scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica al 31 dicembre 2017, la prosecuzione del servizio di fornitura di energia elettrica con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 alle medesime condizioni di quelle praticate nel contratto in essere, nelle more dell'attivazione di una Convenzione Consip oppure di subentro di altro venditore vincitore nella Convenzione Consip EE15;

VISTA la lettera del 23 novembre 2017, acquisita agli atti in data 24 novembre 2017 con prot. n. 2953 con cui la società Dolomiti Energia S.p.a. concede la proroga del contratto di fornitura di energia elettrica dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 alle medesime condizioni del contratto sottoscritto in data 21 luglio 2017 più sopra richiamato, comunque fino al subentro di altro gestore del lotto Energia Elettrica Consip;

RICHIAMATA, pertanto, la determinazione di affidamento n.95 del 19 dicembre 2017 con la quale è stata determinata la proroga del servizio di fornitura di energia elettrica in argomento per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, con la Società Dolomiti Energia S.p.A, con riserva di adesione alla Convenzione Consip non appena veniva individuato il nuovo soggetto gestore del lotto Energia Elettrica 15;

VISTA la nota pec del 19 dicembre 2017 – prot. 3233, indirizzata alla società Dolomiti Energia S.p.a. con la quale è stata comunicata la proroga del servizio di fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1 gennaio 2018 fino al 30 aprile 2018 e nel contempo è stato precisato che il contratto di somministrazione avrebbe potuto essere risolto anticipatamente qualora fosse attivata prima del termine del 30 aprile 2018 la procedura di adesione alla Convenzione Consip;

PRESO ATTO che dal 10 gennaio 2018 è attiva sul portale della Consip, la nuova Convenzione Consip per l'affidamento della fornitura di Energia Elettrica e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, Edizione 15 – ID 1894 Lotto n. 5 (CIG 7134285639) – stipulata con Enel Energia S.p.A, quale aggiudicataria della relativa procedura di gara;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle sedi del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto mediante l'attivazione del nuovo contratto di fornitura di energia elettrica tramite adesione alla Convenzione attualmente in vigore tra la Consip ed il nuovo Fornitore, ai sensi ed agli effetti di cui il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135;

VERIFICATO, pertanto, che:

- per la fornitura in oggetto è attiva la Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, "Energia Elettrica 15^ Edizione – ID

1894 – (**Lotto 5 CIG: 7134285639** , stipulata tra **Consip S.p.a.** a socio unico, con sede legale in Roma, via Isonzo n. 19/E, capitale sociale € 5.200.000,00= i.v., iscritta al R.I. presso la Camera di Commercio di Roma , C.F. e P.IVA 05359681003, in persona dell’A.D. e legale rappresentante ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2007 ed **Enel Energia S.p.A.**, sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06655971007, P. IVA 06655971007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Nicola Lanzetta, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2017;

RITENUTO di dover provvedere, per quanto di competenza, all’acquisizione della fornitura di che trattasi, con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura, mediante adesione alla Convenzione Consip, “Energia Elettrica 15^ Edizione ID 1894- (**Lotto 5 CIG. 7134285639**), in corso con la ditta fornitrice **Enel Energia S.p.A.**, con sede legale a Roma, Viale Regina Margherita c.f./p.iva 0535981003; previa comunicazione di recesso anticipato dal contratto in corso con la Società Dolomiti Energia S.p.A stipulato il 21 luglio 2017, prorogato fino al 30.04.2018;

VISTO il DURC con il quale si evidenzia la regolarità della società **Enel Energia S.p.A** per quanto di competenza;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di adottare**, per le motivazioni nelle premesse esposte, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.ii.mm;
- 2) **di aderire pertanto alla convenzione Consip** per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, per le sedi del TAR per il Veneto, mediante adesione alla convenzione per “Energia Elettrica 15^ edizione ID 1894 – (**Lotto 5 CIG 7134285639**) - stipulata tra Consip S.p.a. e la ditta **ENEL ENERGIA S.p.A** sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06655971007, P. IVA 06655971007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Nicola Lanzetta, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2017;
- 3) **di quantificare** il valore economico presunto del servizio di fornitura di Energia Elettrica per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 in euro 36.885,00 iva esclusa, euro 45.000,00 iva compresa di cui euro 33.750,00 iva compresa per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 ed euro 11.250,00 iva compresa per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019;
- 4) **di dare atto** che si procederà al recesso dal contratto per la fornitura di energia elettrica, con effetti a decorrere dal 1 aprile 2018, stipulato il 21 luglio 2017 con decorrenza dal 1 settembre 2017 fino al 31.12.2017 e successivamente prorogato fino al 30.04.2018, con la Società Dolomiti Energia con sede legale in Trento, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano, dandone comunicazione alla predetta Società;
- 5) **di precisare che il nuovo contratto di fornitura:**
 - sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;

- l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura di quanto indicato in oggetto;

- 6) **di utilizzare** quale mezzo di comunicazione tra amministrazione appaltante e operatori economici la posta elettronica certificata ai sensi, dell'art. 52, del Decreto legislativo 18/4/2016, n. 50;
- 7) **di imputare la spesa** sul capitolo 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, gas, telefono e utenze varie" del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.
- 8) **di dare atto che:**
 - il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90:
 - dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Claudio Bertato e che entrambi dichiarano di non trovarsi situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa-sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Venezia, 23 gennaio 2017

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio

Servizio Ragioneria
Istruttore Claudio Bertato
Tel. 0412403947
e-mail c.bertato@giustizia-amministrativa.it
pec: contabilita_spese_ve@ga-cert.it